



## CONGREGATIO PRO CLERICIS

L'ISTRUZIONE, in preparazione da parte della Congregazione per il Clero e della Congregazione per i Vescovi, «*su alcune questioni riguardanti la parrocchia, il ministero del parroco, i raggruppamenti di parrocchie all'interno della diocesi e alcune possibili configurazioni della cura pastorale (can. 517, §§ 1-2)*».

### **Introduzione.**

In data 23 luglio 2014 il Papa Francesco ha deciso di confermare alla Congregazione per il Clero il mandato di trattare il tema della bozza di una Istruzione relativa ad “*alcune questioni riguardanti la parrocchia, il ministero del parroco, i raggruppamenti di parrocchie all'interno della diocesi e alcune possibili configurazioni della cura pastorale (can. 517, §§ 1-2)*”, con le medesime modalità a precedentemente stabilite, sin dal 2009, da Benedetto XVI.

Per conseguenza, la Congregazione per il Clero e la Congregazione per i Vescovi hanno avviato da tempo uno studio, nell'intento di fornire ai Pastori indicazioni coerenti con la dottrina e con la normativa canonica che da essa deriva, tali da poter adeguatamente provvedere alla cura pastorale dei fedeli nelle parrocchie, anche in forse differenti da quella ordinaria – una comunità parrocchiale, affidata a un parroco – nei casi in cui ciò si riveli necessario.

Alla luce di ciò, la progettata Istruzione, ormai in avanzato stadio di lavorazione, intende presentare i procedimenti per applicare le possibilità contenute nel Codice di Diritto Canonico, salvaguardano gli elementi che appartengono all'identità dell'istituto parrocchiale – specialmente la fontale dimensione eucaristica, quella comunitaria e la peculiarità dell'ufficio di parroco – e cercando di rispettarne la presenza storica e la specificità ecclesiale. In questo quadro, il documento in preparazione desidera porre a disposizione strumenti canonici che, con attenzione alle singole realtà locali, possano favorire e promuovere la comunione e la missione della Chiesa a livello parrocchiale.

Nello specifico, ci si riferisce alla disciplina codiciale, la quale contiene alcuni elementi, volti a consentire la conformazione delle parrocchie a diverse esigenze pastorali. In modo particolare, i cann. 516-518 e il can. 526 presentano soluzioni specifiche per consentire modalità di esercizio della cura pastorale e di partecipazione ad essa, in ragione di peculiari circostanze locali e culturali.

## **I. Presupposti ecclesiologici e canonici.**

Il Codice di Diritto Canonico, riprendendo con fedeltà e chiarezza la dottrina del Vaticano II, dedica i cann. 515-552 al tema della parrocchia, della quale propone la seguente definizione: *«la parrocchia è una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare, la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore»* (can. 515, § 1). In tale definizione appaiono gli elementi essenziali che costituiscono la realtà della parrocchia: una comunità di fedeli stabilmente costituita, un parroco come pastore proprio, al quale è affidata la cura pastorale, un Vescovo sotto la cui autorità il parroco esercita il suo ministero.

Elemento primario è quello personale dei **fedeli**, in quanto la parrocchia è intesa come *communitas christifidelium*; pertanto, *«la parrocchia deve essere caratterizzata soprattutto dall'unione delle persone, in modo da presentarsi come una vera comunità di fede, di grazia e di culto, presieduta dal parroco»* (Congregazione per i Vescovi, *Direttorio Apostolorum successores*, n. 211).

Un altro elemento costitutivo della parrocchia è appunto quello personale del **parroco**; si tratta di un elemento gerarchico-pastorale, che distingue la parrocchia da altre comunità o gruppi di fedeli. Come collaboratore del Vescovo, il parroco lo rende presente alla comunità parrocchiale, specialmente nella celebrazione dell'Eucarestia, che è il centro aggregante della vita dei fedeli, nonché nell'accoglienza delle direttive pastorali diocesane.

Sulla realtà comunionale della parrocchia si fonda la corresponsabilità generale e fondamentale di tutti i fedeli in ordine all'edificazione del Popolo di Dio e all'attuazione della missione affidata alla Chiesa da Cristo, e quindi anche la loro attiva partecipazione alla vita ecclesiale. Sulla realtà gerarchica si basa l'ufficio di parroco, che, come pastore proprio della comunità, con doveri e diritti specifici, assume una responsabilità personale, manifestando ministerialmente la presenza dell'unico Cristo Capo e Pastore, che guida la Chiesa e la conserva nell'unità.

In ogni questione, la decisione ultima compete al parroco, che giunge a essa sempre con il prezioso apporto e l'aiuto partecipativo da parte della comunità cristiana (consiglio pastorale, consiglio per gli affari economici, singoli fedeli); le necessarie corresponsabilità e partecipazione dei fedeli non possono soppiantare la funzione propria del parroco circa la cura pastorale di una comunità, così come sarebbe contrario a un retto agire ecclesiale che il parroco accentrasse in sé ogni funzione o compito, omettendo di coinvolgere i fedeli laici.

Infatti, occorre anche ricordare che *«i pastori devono riconoscere e promuovere i ministeri, gli uffici e le funzioni dei fedeli laici, che hanno il loro fondamento sacramentale nel Battesimo e nella Confermazione, nonché, per molti di loro, nel*

*Matrimonio»<sup>1</sup>; «i laici possono anche sentirsi chiamati o essere chiamati a collaborare con i loro Pastori nel servizio della comunità ecclesiale, per la crescita e la vitalità della medesima, esercitando ministeri diversissimi, secondo la grazia e i carismi che il Signore vorrà loro dispensare. [...] Certamente, accanto ai ministeri ordinati, grazie ai quali alcuni sono annoverati tra i Pastori e si consacrano in maniera particolare al servizio della comunità, la Chiesa riconosce il ruolo di ministeri non ordinati ma adatti ad assicurare speciali servizi della Chiesa stessa»<sup>2</sup>.*

Conviene richiamare il fatto che il conferimento di incarichi ai fedeli laici deve avvenire nel rispetto della loro missione nel mondo e nella Chiesa, senza voler produrre una loro “clericalizzazione”, come ha ricordato anche recentemente il Santo Padre nel suo discorso ai partecipanti al Congresso del Forum Internazionale dell’Azione Cattolica (27 aprile 2017), con «*il rischio di creare di fatto una struttura ecclesiale di servizio parallela a quella fondata sul sacramento dell’Ordine*»<sup>3</sup>, che finirebbe per vanificare ogni specifica pastorale delle vocazioni al sacerdozio ministeriale.

## **II. Alcuni temi circa i raggruppamenti di parrocchie nella diocesi.**

Non potendo ripercorrere per intero il testo del documento, è stata fatta la scelta di presentare in questa sede solo alcuni tra i temi compresi nei suoi articoli, quelli che possono essere ritenuti di più immediato interesse e attualità, cioè il tema della possibile configurazione delle “unità pastorali”.

Della “Unità Pastorale” nessun documento prova a dare una definizione, che non sia meramente descrittiva o teleologica (cf. *Apostolorum successores*); alla luce del Codice vigente può essere variamente configurata, secondo le **tre forme** qui di seguito descritte, con la eventuale “commistione” delle possibilità offerte dai can. 545, § 2 e 517, § 2.

Una **prima fattispecie** è quella di un solo presbitero che – per scarsità di clero o altre ragioni di opportunità – è Parroco di più Parrocchie (cfr. can. 526, § 1), le quali mantengono la propria soggettività giuridica e pastorale, nonché il proprio Consiglio per gli Affari Economici; il Consiglio Pastorale può essere assente o eventualmente coesistere con un Consiglio Pastorale di Unità o, infine, esistere da solo.

Un **secondo caso** è quello di più presbiteri che – a discrezione del Vescovo – ricevono *in solido* l’affidamento di più Parrocchie, avendo ciascuno il titolo di Parroco, e uno di essi anche quello di Moderatore (con funzione di legale rappresentante di tutte le Parrocchie interessate, nonché di garante delle attività Pastorali davanti al Vescovo), come *primus inter pares* (cfr. can. 517, § 1). Le singole Parrocchie mantengono

---

<sup>1</sup> GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post- sinodale *Christifideles laici* (30 dicembre 1988), n. 23; cf. anche *Ecclesiae de mysterio* (15 agosto 1997), n. 1.

<sup>2</sup> PAOLO VI, Esortazione *Evangelii nuntiandi* (8 dicembre 1975), n. 73.

<sup>3</sup> *Christifideles laici* (30 dicembre 1988), n. 23.

ciascuna il proprio Consiglio per gli Affari Economici, mentre il Consiglio Pastorale si regola come nella soluzione precedente.

Una **terza forma** è quella di Parrocchie, ciascuna con il proprio Parroco, il proprio Consiglio per gli Affari Economici ed eventualmente anche quello Pastorale, che in forma, per così dire, “federata”, senza alcun tipo di vincolo giuridico, decidano di cooperare e di portare avanti un’azione pastorale comune (ad esempio, coordinando gli orari per la celebrazione delle Sante Messe, adottando una prassi unitaria per la catechesi in vista dei sacramenti, o per la celebrazione dei matrimoni, o per i funerali, etc).

Come arricchimento, all’interno delle soluzioni sopra prospettate, può sempre trovare posto la possibilità che un sacerdote venga nominato per una “**pastorale di settore**” (giovani, anziani, malati, associazioni, confraternite, formazione, catechesi, etc.), “trasversale” alle diverse parrocchie coinvolte nell’Unità Pastorale, oppure per adempiere tutto il ministero, o una parte precisa di questo, in una di esse (cfr., per analogia, il can. 545, § 2 relativo al Vicario Parrocchiale; a titolo di esempio, si pensi ad un sacerdote, con esperienza spirituale, ma scarsa salute, nominato confessore ordinario per le cinque parrocchie di una determinata Unità Pastorale).

Un posto a parte merita il discorso sulla **vita comune del clero**, frequentemente collegato a quello sulle Unità Pastorali; essa è da lungo tempo già ritenuta positiva dal Magistero della Chiesa e pertanto fortemente raccomandata anche dal can. 280, ma non può configurarsi come un obbligo giuridico per il clero secolare. Al riguardo, giova anche menzionare il valore dello spirito di fraternità, della preghiera e dell’azione Pastorale comune da parte dei chierici, proposto dal can. 275, § 1 in senso generale e affidato al diritto particolare (o anche alla “sensibilità” dei singoli) quanto alle modalità di attuazione.

## **Conclusione**

In sintesi, nei documenti che a diverso titolo costituiscono le “fondamenta” di tutto il discorso odierno sulle “**nuove**” **forme di organizzazione pastorale** non compare l’idea di un superamento della parrocchia, o di un suo necessario confluire in enti di maggiori dimensioni, ma di identità assai incerta; emerge invece l’intento di uscire dal regime di “autosufficienza” e “autoreferenzialità” che varie parrocchie sono andate nel tempo assumendo, in nome di un progetto pastorale comune e condiviso. Ciò che i documenti della Sede Apostolica hanno voluto richiamare è un’azione pastorale organica, che coinvolga chierici e laici, nel rispetto dei reciproci ruoli e ministeri; si tratta cioè di proporre un rinnovamento in chiave comunitaria e “in uscita” nelle attitudini pastorali e nell’organizzazione interna delle diocesi.

Una pastorale di comunione e missione, come quella che anima il **documento in preparazione**, richiama in modo particolare l’importanza della fraternità sacerdotale, sottolineata dal Concilio e derivante dalla comune appartenenza ad uno stesso

presbiterio. I sacerdoti di ogni diocesi sono così tenuti a concepirsi sempre più come fratelli nel presbiterio intorno al Vescovo, in virtù, oltre che del Battesimo, dell'Ordine ricevuto, e a condividere l'amore e la dedizione verso la medesima missione, aiutandosi pure a vicenda nel ravvivare la carità pastorale che li deve animare, e cooperando con i fedeli laici. Sono pertanto chiamati a dare forma concreta alla loro fraternità presbiterale, senza indulgere in particolarismi e individualismi, in conformità con le esigenze della menzionata "conversione pastorale", che rinviene nella comunione evangelizzatrice uno dei tratti distintivi di una pastorale autenticamente missionaria. In questo senso vanno accuratamente preparati i candidati agli Ordini sacri.

Il tema delle Unità Pastorali propone poi ai sacerdoti una collaborazione ordinaria con i confratelli e con i fedeli laici, nonché la positiva opportunità di creare forme di vita comune, modulate secondo le possibilità e le concrete condizioni di ogni luogo. In tale testimonianza di fraternità i presbiteri, oltre a meglio adempiere alla loro missione, potranno anche offrire una più efficace testimonianza vocazionale.

---

Per le osservazioni e le riflessioni sui temi relativi alla pubblicanda Istruzione, oltre al contenuto della presente Comunicazione si può fare riferimento alla parte finale dell'*instrumentum laboris*, inviato ai Membri, in relazione allo Schema e all'Indice del contenuto dell'Istruzione

## Schema del contenuto dell'Istruzione

Riguardo alle *possibili articolazioni interne di una Chiesa particolare*, vengono segnalati i seguenti livelli di organizzazione territoriale, che è necessario precisare e tenere distinti:

- 1) il più esteso è la **Chiesa particolare** stessa (cui presiede il Vescovo diocesano);
- 2) essa è organizzata in **Zone Pastorali** (presiedute da un Vicario Episcopale, sotto l'autorità del Vescovo);
- 3) ognuna di esse è composta da alcuni **Vicariati Foranei** (cui è preposto un Vicario Foraneo);
- 4) all'interno dei Vicariati Foranei si trova un certo numero di **Parrocchie** (con un parroco proprio, variamente individuato:), costituite o meno in Unità Pastorali.

Riguardo alla realtà della *cura pastorale di una Parrocchia*, occorre sinteticamente osservare che:

### A. Ordinariamente:

1. la cura pastorale di una parrocchia è affidata a un parroco<sup>4</sup>;
2. a un parroco può essere affidata la cura pastorale di più parrocchie<sup>5</sup>.

### B. Quando le circostanze lo richiedono:

- 1) la cura pastorale di una parrocchia può essere affidata in solido a due o più sacerdoti<sup>6</sup>;
- 2) la cura pastorale di più parrocchie può essere affidata in solido a due o più sacerdoti<sup>7</sup>.

### C. Temporaneamente:

- 1) la cura pastorale di una parrocchia è affidata a un amministratore parrocchiale<sup>8</sup>;
- 2) la cura pastorale di più parrocchie è affidata a un amministratore parrocchiale<sup>9</sup>.

### D. Eccezionalmente e temporaneamente:

in una parrocchia per cui non è possibile nessuna delle soluzioni elencate sub A-C, un sacerdote può essere nominato “moderatore della cura pastorale” (con le potestà e le facoltà del parroco, ma senza l'ufficio, con annessi doveri e diritti)<sup>10</sup>, al cui esercizio partecipano in maniera organica (con nomine da parte del Vescovo, che vadano oltre

---

<sup>4</sup> Cf. C.I.C., can. 526, § 1.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Cf. C.I.C., can. 517, § 1.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Cf. C.I.C., cann. 539-540.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Cf. C.I.C., can. 517, § 2.

la consueta e doverosa partecipazione alla vita della parrocchia) diaconi e fedeli laici, nel rispetto delle prerogative sacerdotali e della propria identità vocazionale.

Tenuto conto di quanto esposto nel testo della presente Istruzione, sono considerate **Unità Pastorali** le forme di affidamento della cura pastorale di cui sub. A, 2) e B, 2).

Una terza possibile configurazione dell'Unità Pastorale è quella di Parrocchie, ciascuna con il proprio parroco, il proprio Consiglio per gli affari economici ed eventualmente anche quello pastorale, che in forma, per così dire, "federata", senza alcun tipo di vincolo giuridico, decidano di cooperare e di portare avanti un'azione pastorale comune (ad esempio, coordinando gli orari per la celebrazione delle Sante Messe, adottando una prassi unitaria per la catechesi in vista dei sacramenti, o per la celebrazione dei matrimoni, o per i funerali, etc).

Tali possibilità, guardate nella prospettiva della fede e come sfide positive per la crescita del Regno di Dio nella storia, rappresentano la preziosa occasione del momento presente, per un rinnovamento creativo della pastorale in senso missionario, che invita la Chiesa a uscire da stessa, offrendo strumenti per una riforma, anche strutturale, orientata a uno stile di comunione e di collaborazione, di apertura e dialogo, di misericordia e di zelo pastorale per l'annuncio del Vangelo.

## **Indice del contenuto dell'Istruzione**

### Introduzione

1. La Chiesa nei suoi tratti fondamentali: comunione e missione.
2. I cambiamenti socio-culturali e la trasformazione della relazione parrocchia-territorio.
3. Una necessaria conversione pastorale.
4. La Chiesa locale
5. La parrocchia.
6. Presbitero e presbiterio.
7. Le cd. Zone e Unità Pastorali.
8. Precisazioni terminologiche.

### Norme

1. La parrocchia e l'ufficio di parroco.
  2. Le possibilità previste dal can. 517.
  3. Vari raggruppamenti di Parrocchie (Vicariati foranei, unità pastorali, zone pastorali).
- Conclusioni.